

Edizione di venerdì 9 Aprile 2021

CASI OPERATIVI

Investimenti in beni strumentali ordinari effettuati a fine 2020: quali regole?
di **EVOLUTION**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Nella tassazione nominale della vecchia CFC non rileva il socio
di **Ennio Vial**

ENTI NON COMMERCIALI

Il collegio di garanzia del Coni e l'attività commerciale delle sportive
di **Guido Martinelli, Matteo Pozzi**

CONTENZIOSO

Spetta all'amministrazione dimostrare la pretesa su cui si fonda l'ingiunzione opposta
di **Angelo Ginex**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Centrale Rischi: il biglietto di visita delle imprese per l'accesso al credito
di **TeamSystem**

CASI OPERATIVI

Investimenti in beni strumentali ordinari effettuati a fine 2020: quali regole?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020: DEROGHE E NORME TEMPORANEE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Quali intensità di credito d'imposta, regole di fruizione e dicitura in fattura si applicano agli investimenti in beni ordinari effettuati a fine 2020?

La decorrenza anticipata della nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali contenuta nella Legge di Bilancio 2021 e l'assenza di un regime transitorio volto ad evitare intrecci con la disciplina previgente, determinano un intervallo temporale di 45 giorni, dal 16.11.2020 al 31.12.2020, in cui si assiste ad una sovrapposizione tra le seguenti due normative:

- credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
- credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021).



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Nella tassazione nominale della vecchia CFC non rileva il socio

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NEL MODELLO REDDITI ED IL MONITORAGGIO FISCALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Lo scorso 6 aprile l'Agenzia delle Entrate ha diramato i [principi di diritto n. 5, 8 e 9](#) in tema di disciplina sulle **controlled foreign companies** di cui all'[articolo 167 Tuir](#). In questa sede ci focalizzeremo sul **principio n. 9** che ha fornito delle indicazioni in merito alla **corretta determinazione del livello impositivo nominale**. Come evidenziato dall'Ufficio si tratta di una disciplina superata dal **decreto Atad a partire dal 2019**.

Fino al 2018, in estrema sintesi, un paese estero extracomunitario è considerato **paradisiaco** se il **livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello nominale italiano**.

Viene ribadito, in perfetta aderenza alle indicazioni contenute nella [circolare 35/E/2016](#), che si deve considerare l'Ires e l'Irap con le **aliquote ordinarie**, senza tener conto di particolari maggiorazioni.

Viene altresì ricordato che, per il **Paese estero**, vanno considerate le corrispondenti imposte sul reddito delle società facendo riferimento, qualora esistente, alla **Convenzione per evitare le doppie imposizioni** vigente con lo Stato di volta in volta interessato.

Il **principio di diritto**, tuttavia, pone l'accento sul fatto che le imposte da considerare sono **solo quelle societarie e non anche quelle scontate dal socio**.

In altre parole, l'Agenzia afferma che *"ai fini della verifica delle condizioni previste dall'articolo 167, comma 4, del Tuir, il **termine di confronto da utilizzare dal lato estero non può che essere la sola imposta sul reddito** cui è soggetta la società estera, mentre **non rileva la tassazione che subiranno i soci al momento dell'effettiva distribuzione dei redditi**".*

Secondo l'Agenzia tale principio era desumibile già dalla [circolare 35/E/2016](#). Infatti, a conferma del fatto che il livello di tassazione nominale cui si riferisce la norma in commento è quello dato dall'**imposta sul reddito delle società**, soccorre la medesima circolare laddove suggerisce che *"Al fine di individuare in maniera agevole i **regimi fiscali privilegiati**, è possibile*

consultare le **aliquote nominali vigenti sui siti internet istituzionali dei vari ordinamenti esteri** oppure nella **banca dati dell'Ocse** sul sito: <http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=58204> ; sul sito internet della Banca Mondiale o di altri istituti o centri di studio e ricerca internazionali". Purtroppo, il link non è più funzionante.

Le conclusioni dell'Ufficio possono essere in prima battuta condivisibili. È evidente che se la disciplina CFC tenesse conto anche della **tassazione dei dividendi successivi**, soprattutto se considerati a livello teorico e non effettivo, la disciplina stessa imploderebbe su sé stessa e **non avrebbe più ragione di esistere**.

È quasi ovvio che se il **livello nominale di tassazione del Paese estero è basso** i dividendi saranno poi tassati in modo importante creando un **fenomeno di compensazione**.

La distribuzione dei dividendi, tuttavia, potrà essere valorizzata in sede di dimostrazione della vecchia esimente di cui all'[articolo 167, comma 5, lett. b\)](#) relativa all'effettivo assoggettamento a **tassazione dei redditi**. Sul punto si nota un approccio tutto sommato liberale dell'Ufficio nella [risposta all'istanza di interpello n. 254 del 17 luglio 2019](#).

Il **principio di diritto appare forse troppo stretto** nel caso in cui si approccia la **società estera trasparente**. Si supponga che la società estera **non paghi imposte sui redditi societari** ma che queste siano dovute dai **soci italiani** che – per intenderci – devono presentare una sorta di quadro H nel paese estero. Possiamo ritenere questa società **direttamente rientrante nella disciplina CFC**?

ENTI NON COMMERCIALI

Il collegio di garanzia del Coni e l'attività commerciale delle sportive

di **Guido Martinelli, Matteo Pozzi**



La **mancata dimostrazione** dello **svolgimento** di **attività sia sportiva che didattica** da parte di un sodalizio sportivo dilettantistico determina la **nullità della sua iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche**.

Questo il principio di massima contenuto nella decisione delle **Sezioni Unite** del [Collegio di Garanzia dello Sport del 29 marzo 2021 n. 29](#) che, a parere di chi scrive, rischia di avere una **pericolosa e preoccupante portata per tutto lo sport dilettantistico**.

La vicenda trae origine dalla **verifica fiscale** (anni 2016/2017) eseguita nei confronti di un'**associazione sportiva dilettantistica** operante nel settore della c.d. "*ginnastica dolce*" ed affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva.

Parallelamente, il **Coni** decide di procedere con autonoma **istruttoria** relativa al controllo dei requisiti necessari per la permanenza del sodalizio all'interno del proprio Registro e dalla quale, tuttavia, emerge in capo alla Asd la carenza del requisito del "**comprovato svolgimento di attività sportiva e didattica**" di cui all'**articolo 3 lett. e) del Regolamento** di funzionamento del Registro Coni del 18 luglio 2017.

Di conseguenza, nei confronti del sodalizio sportivo in questione viene disposta la **nullità dell'iscrizione dal suddetto Registro**, poi confermata da delibera della Giunta Coni a seguito dell'impugnazione da parte del sodalizio.

Anche le **Sezioni Unite della "Cassazione dello sport"** hanno **respinto il ricorso della Asd**, così confermando la **nullità della sua iscrizione al Registro Coni**.

La principale (e fondamentale) motivazione della decisione in commento risiede proprio nell'interpretazione del già citato articolo 3 lett. e) del Regolamento funzionale del Registro

Coni. Secondo il **Collegio giudicante**, infatti, lo svolgimento di attività **“sportiva e didattica”** va intesa secondo un criterio **“cumulativo”**, nel senso che occorre la necessaria presenza di **entrambe le attività ai fini della permanenza della sportiva all'interno del Registro**.

Pertanto, poiché la Asd in questione avrebbe dimostrato di **praticare solo l'insegnamento della ginnastica ai propri soci e tesserati e non di fare svolgere loro anche attività agonistica** (es. **gare o tornei**), il relativo **“riconoscimento sportivo”** operato attraverso la pregressa iscrizione nel Registro Coni è da considerarsi nullo.

A parere di scrive, però, le predette argomentazioni in diritto destano comunque perplessità e preoccupazione.

La natura **“disgiuntiva”** dei termini utilizzati dal regolamento Coni si ricava sia dal tenore letterale del **comma 18** dell'[articolo 90 L. 289/2002](#), nonché dalla nota [circolare 18/E/2018](#) dell'Agenzia delle Entrate nella quale si richiama, quale condizione per l'iscrizione al Registro, lo svolgimento da parte di Asd e Sssd di **“attività sportive, formative e didattiche”**.

Del resto, siamo sempre stati convinti – anche in assenza di una specifica definizione codificata di “sport” – che l'**attività sportiva dilettantistica** debba intendersi sempre **in senso ampio e comprensivo**, quindi, di attività sportiva (agonistica) e/o di insegnamento e didattica quale aspetto propedeutico alla competizione.

Il rischio, pertanto, risiede nel fatto che l'eventuale applicazione pedissequa del predetto orientamento del Collegio di Garanzia possa ingenerare **conseguenze devastanti nel mondo dilettantistico provocando, di fatto, la potenziale nullità delle iscrizioni al Registro Coni di tutti quei i sodalizi che, come nel caso di specie, hanno da sempre svolto esclusivamente o in via principale attività “didattica” (si pensi, in primis, al fitness o all'insegnamento natatorio senza squadre agonistiche)**.

Di contro, però, lo stesso effetto potrebbe colpire anche tutte quelle realtà sportive che, invece, praticano **unicamente ed esclusivamente attività agonistica**, senza prevedere alcuna forma di insegnamento (es. associazioni podistiche o simili).

Questo significherebbe la perdita del diritto a godere delle agevolazioni fiscali legate alla pratica sportiva per tutte le Asd e Ssd che non praticassero sia attività agonistica che formativa.

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, ci sia consentita una riflessione, data la recente approvazione dei decreti delegati della riforma dello sport.

Come noto, infatti, il D.Lgs. 39/2021 in materia di **semplificazioni** sostituisce il Registro Coni con il nuovo **“Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”** gestito ora dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ebbene, secondo la citata novella, nel predetto Registro potranno iscriversi tutti i sodalizi che svolgono “**attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa**” operanti nell’ambito dell’Ente affiliante.

Il **Legislatore**, quindi, **ha voluto chiaramente prevedere (e confermare)**, quale criterio ai fini dell’iscrizione, lo **svolgimento di attività sportiva da intendersi anche come pratica dell’insegnamento e della formazione della disciplina**.

CONTENZIOSO

Spetta all'amministrazione dimostrare la pretesa su cui si fonda l'ingiunzione opposta

di Angelo Ginex



In tema di **opposizione ad ingiunzione**, l'onere di provare la **fondatezza** della **pretesa**, che è posto a carico dell'**amministrazione** in quanto assume la posizione sostanziale di attrice, **non** può essere offerta mediante **dichiarazioni** della stessa parte, come quelle dei propri **organi contabili**, né può essere elusa rievocando la **presunzione di legittimità** degli atti amministrativi.

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 9381**, depositata ieri 8 aprile.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da un'**ingiunzione** emessa nei confronti degli eredi di un soggetto per la restituzione, in favore della Provincia di Palermo, delle somme corrisposte al *de cuius* a titolo di **indennità per le funzioni di amministratore** riferite all'area metropolitana.

I due eredi proponevano **opposizione** al fine di far accertare l'illegittimità della pretesa che l'amministrazione faceva valere con l'ingiunzione. Essi deducevano, in particolare, **l'inesistenza del credito restitutorio**. Il Tribunale revocava il provvedimento sostenendo che l'ente locale non avesse provato il credito nella sua esatta determinazione, giudicando insufficiente la documentazione prodotta.

Tale decisione veniva riformata dalla **Corte d'Appello**, la quale, tra l'altro, osservava che fosse l'opponente attore a dover provare l'infondatezza della pretesa, a fronte della **presunzione di legittimità** derivante dagli **atti amministrativi pretensivi e coerenti con i conteggi degli organi contabili**.

I due eredi, pertanto, al fine di ottenere l'annullamento di quest'ultima sentenza, proponevano **ricorso per cassazione**, deducendo, tra gli altri motivi, la **violazione e falsa**

applicazione degli [articoli 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c.](#), nonché del **R.D. 639/1910**.

In particolare, i ricorrenti si dolevano del fatto che la Corte d'Appello avesse erroneamente mancato di considerare che **l'attrice sostanziale era l'amministrazione opposta** e, in quanto tale, quest'ultima avrebbe dovuto fornire prova compiuta del credito.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **fondata la suddetta doglianza**.

Innanzitutto, i giudici di vertice hanno rammentato che: *«la più recente giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'amministrazione convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (Cfr. Cass. civ., sez. V, 13 ottobre 2006, n. 22027 . Cass. civ., sez. V, 16 giugno 2006, n. 14051 e Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2006, n. 1054)»*.

La Suprema Corte, poi, ha precisato che **a nulla rileva** l'obiezione dell'amministrazione secondo cui l'ingiunzione opposta cumuli in sé la **natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione** nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento, e di **atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva**.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale la fattispecie in esame, in una prospettiva costituzionalmente orientata, è **suscettibile di essere accostata** non ad un'azione di accertamento negativo, ma **alle "opposizioni ai titoli definiti in dottrina paragiudiziali, quali le ordinanze ingiuntive"**. In questi casi, ha spiegato la Cassazione, **è la parte pubblica che**, dopo aver ragionevolmente fruito della possibilità di adottare un provvedimento esecutivo, **deve provare la fondatezza di ciò che pretende**, laddove questa venga ritualmente contestata (cfr., [Cass. 16/05/2016, n. 9989](#); [Cass., 26/09/2019, n. 24040](#)).

Per tali ragioni, in questi casi *«la suddetta prova ... non potrà essere evidentemente offerta mediante dichiarazioni della stessa parte, come quelle dei propri organi contabili, né potrà essere elusa rievocando la presunzione di legittimità degli atti amministrativi»*.

In definitiva, quanto al caso di specie, la Corte ha sottolineato che chi allega di avere effettuato un **pagamento non dovuto o dovuto solo in parte** e proponga l'azione d'indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha **l'onere di provare sia l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento che quello di provare l'esborso di cui chiede la restituzione** (cfr., [Cass., 12.06.2020, n. 11294](#)).

Sulla scia di tali argomentazioni ed in applicazione dei generali principi in tema di onere della prova, il **ricorso** in parola è stato **accolto** con conseguente **cassazione della sentenza e rinvio** alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione affinché si attenga al suesposto principio di diritto.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Centrale Rischi: il biglietto di visita delle imprese per l'accesso al credito

di TeamSystem



Le misure restrittive messe in atto per contenere la pandemia hanno causato una dilazione dei pagamenti della catena di distribuzione, rendendo necessario il ricorso al finanziamento bancario anche per le imprese che finora erano riuscite a farne a meno. In molti casi però l'accesso al credito risulta impossibile.

La causa può essere un documento sconosciuto ai più ma di grande importanza; da esso dipendono, infatti, la possibilità di ottenere un finanziamento, le condizioni a cui verrà concesso, ma anche il rating stesso dell'impresa. È la Centrale Rischi, il sistema informativo della Banca d'Italia che raccoglie informazioni sui rapporti di credito e garanzia tra gli intermediari finanziari e la loro clientela.

[SCOPRI DI PIÙ...](#)